

**Sezione:** SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

**Esito:** SENTENZA

**Numero:** 663

**Anno:** 2017

**Materia:** RESPONSABILITA'

**Data pubblicazione:** 04/10/2017

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati

dott. Luciano Calamaro	Presidente
dott. Piero Carlo Floreani	Consigliere
dott. Antonio Buccarelli	Consigliere
dott.ssa Luisa de Petris	Consigliere
dott.ssa Maria Cristina Razzano	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello iscritto al n. **50475** del registro di Segreteria proposto da POLLASTRI Franco, PIZZOTTI Cisella, POLLASTRI Luca, rappresentati e difesi dall'avvocato Berardo Serafini e dall'avvocato Marco Zincani, con domicilio eletto in Roma, nello studio del primo, alla Via Emanuele Filiberto n. 271

contro

la Procura generale della Corte dei conti

*avverso*

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Regione Emilia Romagna n. 108/2015, depositata il 27 agosto 2015 e notificata il 25 novembre 2015.

Visti tutti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 28 settembre 2017 il relatore, Presidente Luciano Calamaro, l'avvocato Berardi e il rappresentante della Procura generale Sabrina D'Alesio.

FATTO

Con atto di citazione del 10 dicembre 2014, la Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Emilia Romagna ha esercitato l'azione revocatoria, ai sensi dell'articolo 2901 c.c., nei confronti degli odierni appellanti, al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei confronti del creditore Ministero dell'Interno, degli effetti traslativi del contratto di compravendita, stipulato in data 13 dicembre 2013, in Ferrara, per rogito Notaio Donati con rep. n. 67355, avente per oggetto l'appartamento ad uso di civile abitazione, e delle relative pertinenze e parti accessorie, ceduto dalla parte venditrice Luca Pollastri in favore degli acquirenti Franco Pollastri e Cisella Pizzotti, coniugi in regime di comunione legale dei beni e genitori del venditore, al prezzo dichiarato di euro 125.000,00.

Il credito erariale, a tutela del quale l'azione è stata esercitata ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aveva per oggetto il danno subito dal predetto Ministero per aver risarcito, con il

pagamento della somma di euro 1.948.184,95, i familiari del giovane Federico Aldrovandi, deceduto il 25 settembre 2005 a seguito di un'operazione di polizia alla quale avevano preso parte gli agenti della Polizia di Stato Luca Pollastri, Paolo Forlani, Monica Segatto ed Enzo Pontani.

Per la loro condanna, la Procura Regionale, con atto di citazione del 27 maggio 2014, aveva proposto apposita domanda, accolta dalla Sezione territoriale; il giudizio di appello promosso dal Pollastri, si è concluso con l'accesso alla definizione agevolata prevista dall'articolo 1, commi 231e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Con la sentenza appellata, la Sezione territoriale ha accolto la domanda, dichiarando l'inefficacia, nei confronti del Ministero dell'Interno, dell'atto di compravendita, condannando i convenuti alla rifusione delle spese.

Avverso la sentenza i signori Pollastri e Pizzotti hanno proposto appello, deducendo l'assenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c..

In pendenza del giudizio di impugnazione, gli appellanti hanno depositato, in data 31 maggio 2017, istanza di dichiarazione di "estinzione" dell'azione revocatoria stante l'avvenuta definizione del giudizio in relazione al quale era sorto il credito erariale.

La Procura generale ha depositato le proprie conclusioni in data 8 settembre 2017 chiedendo che questa Sezione voglia dichiarare cessata la materia del contendere, condannando gli appellanti alle spese di giudizio.

Alla pubblica udienza entrambe le parti hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

#### DIRITTO

La definizione agevolata del giudizio di responsabilità, ai sensi dell'articolo 1, commi 231e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha determinato il venir meno di uno dei presupposti dell'azione revocatoria, e cioè l'esistenza del credito a tutela del quale la stessa era stata esercitata.

Viene in rilievo, quindi, la cessazione della materia del contendere, situazione che si collega necessariamente al verificarsi di fatti ed eventi nel corso del processo la cui portata sia tale da rendere superflua la prosecuzione di quest'ultimo verso il suo epilogo.

Essa presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice.

In fattispecie, come precisato in narrativa, le parti hanno concordemente concluso nel senso sopra descritto.

La Procura generale, peraltro ha chiesto che gli appellanti siano condannati alle spese di giudizio in virtù del principio della soccombenza virtuale.

La giurisprudenza della Corte di cassazione milita nel senso che il giudice, anche quando abbia dichiarata cessata la materia del contendere, debba, comunque, pronunciarsi sulle spese alla stregua del principio della "soccombenza virtuale".

Quest'ultima deve essere accertata previa ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte attrice basata su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (Corte di cassazione, Sezione III, 14 luglio 2003, n. 10998; 16 giugno 2016, n. 12481; Corte dei conti, Sezione Terza Centrale 16 gennaio 2017, n. 13).

Conseguentemente la delibazione in ordine alle spese può esitare nella condanna del soccombente virtuale ovvero nella compensazione, quando ricorrano i presupposti di legge.

In materia la Corte costituzionale ha statuito che, nel caso di cessazione della materia del contendere, la compensazione ope legis delle spese di giudizio non è consentita dall'ordinamento, posto che vanificherebbe il principio generale della responsabilità per le spese stesse cui è ispirato il processo.

Nel delineato contesto ha considerato la relativa condanna quale conseguenza oggettiva della soccombenza, anche solo virtuale e, non ravvisabili elementi sanzionatori o risarcitori (Corte costituzionale sentenza n. 274 del 2005).

In estrema sintesi, anche per il Giudice delle leggi la declaratoria di cessata materia del contendere non esonera dalla pronuncia sulle spese di giudizio che potranno anche essere compensate ove siano ravvisabili i presupposti di legge, ad esempio in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.

Al riguardo occorre precisare che per la configurabilità delle sopra indicate ragioni, "non è sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto né quelle ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano ma, piuttosto, quelle ragioni devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. In particolare, nelle ipotesi di cessata materia del contendere quelle ragioni, senza pretesa di esaustività, possono essere rinvenute qualora l'illegittimità dell'atto che è stato revocato sia emersa a seguito dell'esame della documentazione esibita e/o dalle argomentazioni esposte soltanto in sede contenziosa; la novità, peculiarità od oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso; la mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità all'epoca della notifica dell'atto impugnato; le modifiche normative, le pronunce della corte costituzionale o della corte di giustizia dell'ue eventualmente intervenute sulla materia in contestazione e che hanno indotto l'ufficio a rivedere la propria posizione" (Corte di cassazione, sezione II Civile, sentenza 27 maggio – 29 novembre 2016, n. 24234). Tanto premesso, osserva il Collegio che la delibazione della controversia, pone in risalto la astratta fondatezza della domanda attrice, cui verosimilmente sarebbe seguita la condanna dei soccombenti al pagamento delle spese di giudizio, in mancanza di ragioni che potessero giustificarne la compensazione.

Al riguardo è sufficiente rilevare che le doglianze di appello sono concentrate sull'assenza della intenzione - in capo alla parte alienante, signor Luca Pollastri – di pregiudicare le ragioni del creditore con l'alienazione di un bene, parte del suo patrimonio, posto che la conclusione dell'atto di compravendita è stata perfezionata prima della notifica, ad istanza della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Emilia-Romagna, dell'invito a rendere chiarimenti e/o documenti sulla vicenda, con la conseguenza che il trasferimento immobiliare non avrebbe potuto essere stipulato in danno del creditore.

Peraltro si evince dagli atti di causa che lo stesso signor Luca Pollastri, era stato costituito in mora con atto del Ministero dell'Interno sin dal giorno 8 aprile 2011 (sentenza della Sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna n. 29/2015), per cui era ben consapevole delle ragioni creditorie

dell'amministrazione e della diminuzione o azzeramento della garanzia del credito correlata all'atto di compravendita.

Se, poi, si considera che la parte acquirente erano i suoi genitori - che non potevano non aver avuto conoscenza della vicenda da cui era scaturito il danno erariale, a tacer d'altro per il clamore e l'ampia eco mediatica che l'aveva caratterizzata-, la delibazione non può condurre che ad un epilogo conforme a quello invocato dalla Procura generale.

In conclusione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di giudizio degli appellanti.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'appello, dichiara cessata la materia del contendere.

Le spese del presente grado gravano sugli appellanti e sono liquidate in euro 64,00 (SESSANTAQUATTRO/00).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2017.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Luciano Calamaro

F.TO Luciano Calamaro

Depositata in Segreteria il 4 OTT.2017

Il Dirigente

(dott.ssa Sabina Rago)

F.TO Sabina Rago